



ORDINANZA N. 16 DEL 4 MAGGIO 2020

Oggetto: regolamentazione dell'attività lavorativa del Comune di Bitti compatibilmente alle misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Riapertura uffici comunali e riorganizzazione orario di lavoro.

IL SINDACO

NELLA QUALITÀ DI AUTORITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 *"Istituzione del servizio sanitario nazionale"* e in particolare l'art. 32 che dispone *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni"*, nonché *"nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come *«pandemia»* in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante *"Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante *"Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza"*

relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art.3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma1;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 circa "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 circa "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*";

VISTO l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»,

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTI i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero della Salute 14 marzo 2020, n. 117; 24 marzo 2020, n. 127; 3 aprile 2020 n. 145;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020: «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato sulla GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;

VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 10.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell'08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16.03.2020, n. 10 del 23.03.2020, n. 11 del 24.03.2020, 12 e 13 del 25.03.2020, 14, 15 e 16 del 3.04.2020, 17 del 4.04.2020, 18 del 7.04.2020, 19 del 13.04.2020, 20 del 02.05.2020 e 21 del 02.05.2020 tutte pubblicate sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, nonché sul BURAS;

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 183 del 29.04.2020;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'andamento dei casi sul resto del territorio nazionale;

CONSIDERATO che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire l'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, graduando le misure in base alla specificità del contesto territoriale interessato, nel rispetto

dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza al rischio effettivamente presente sul territorio regionale;

VALUTATA inoltre, l'urgenza ed indifferibilità di adeguare alle mutate condizioni epidemiologiche locali le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini sardi per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio della Regione Sardegna del COVID-19, ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità;

VISTO l'art. 32 della Costituzione, che impone alla Repubblica la *tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*;

ATTESO che il Sindaco, vista l'emergenza sanitaria in corso, si è attivato nell'esercizio delle proprie funzioni a convocare il C.O.C. e sta gestendo gli uffici comunali al fine anche di comprendere ed attuare, in forma integrata, le azioni idonee e necessarie al contenimento del contagio;

CONSIDERATO che l'art 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, avente ad oggetto Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, demanda al Sindaco, quale autorità sanitaria Locale, le competenze per l'emanazione di provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e nello specifico i poteri di Ordinanza del Sindaco di cui all'art. 50 del predetto Testo unico;

CONSIDERATO che con precedente ordinanza Sindacale n. 13 del 16 marzo 2020, avente ad oggetto la chiusura degli uffici comunali negli orari dei rientri pomeridiani, fino alla data del 27 marzo 2020;

TENUTO CONTO che, seppur non rinnovata, l'Ordinanza n. 13/2020 citata è stata procrastinata fino alla data odierna, al fine di limitare gli assembramenti e le condizioni di espansione del virus;

CONSIDERATO che, a far data dalla giornata odierna l'intero Paese e la Regione Sardegna, sono entrati nella così detta "Fase Due", che prevede la prudente ripresa delle attività lavorative, attuando una cauta convivenza;

VISTO il *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro* sottoscritto in data 24 aprile 2020;

TENUTO CONTO della circolare a firma dei Responsabili del Servizio del Comune di Bitti prot. 2424/2020 del 20 aprile 2020, avente ad oggetto le modalità di lavoro presso la sede comunale e in lavoro agile;

TUTTO ciò premesso, al fine di regolamentare gli orari di lavoro, le modalità e il ricevimento del pubblico, in assoluto accordo con il quadro normativo richiamato e fatti salvi tutti gli istituti previsti dalle norme nazionali, regionali e contrattuali

ORDINA

Che a far data da lunedì 4 maggio 2020 l'orario di lavoro dei dipendenti comunali torni a complessive 36 ore settimanali, suddivise con orario mattutino dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 fino alle 14:00 e, per i soli pomeriggi di lunedì e giovedì con orario pomeridiano dalle 15:00 alle 18:00. Sono fatte salve le oscillazioni di tolleranza di accesso/uscita.

Qualora le esigenze lavorative lo consentano e con il preventivo assenso per iscritto da parte del rispettivo Responsabile di Servizio, al fine di ridurre le presenze all'interno degli uffici comunali, il personale dipendente è invitato a lavorare in remoto in modalità agile, con il presupposto che il dipendente lavori per il raggiungimento di obiettivi misurabili e quantificabili, anche utilizzando proprie apparecchiature tecnologiche e connessioni internet, senza pretesa di risarcimento da parte dell'Ente.

I Responsabili sono invitati a valutare, per il personale in forza presso il proprio Servizio, al fine di evitare l'affollamento degli uffici e della struttura per tutte le attività non rivolte direttamente alla cittadinanza, a promuovere differimenti d'orario, con la possibilità di svolgere le attività d'ufficio in orario pomeridiano in alternativa a quello mattutino.

Al fine di poter organizzare gli uffici ed i servizi e come previsto dalla Norma, il dipendente che intende usufruire degli istituti di Legge (ferie, permessi, congedo parentale e ordinario/straordinario, Legge 104 ecc) deve comunicarlo preventivamente al proprio Responsabile di Servizio che ne darà comunicazione al Responsabile del Personale.

Tutto il personale in servizio presso la struttura comunale dovrà limitare al massimo gli spostamenti al di fuori della sua stanza, occupando stabilmente la propria postazione di lavoro e indossando la mascherina in presenza di altro personale. Dovranno essere ridotti al minimo le interazioni a presenza d'uomo con gli altri colleghi presenti in struttura, privilegiando le comunicazioni telefoniche o per posta elettronica. Qualora sia strettamente necessario avere interlocuzioni a presenza d'uomo, dovrà essere rispettata la distanza minima di sicurezza e indossare le necessarie mascherine chirurgiche.

Dovrà essere garantito un continuo ricambio d'aria degli ambienti e l'igienizzazione frequente delle mani, utilizzando soluzioni su base alcolica e idonei detergenti, riducendo, per quanto possibile i contatti con le superfici.

Tutti i dipendenti si impegnano ad informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro, anche per il tramite del Medico Competente o contattare il proprio medico di famiglia, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. L'ingresso in Comune di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione, indirizzata al Medico Competente, avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale competente. Inoltre, qualora si fossero uno o più casi di infezione da Sars-CoV-2 tra i lavoratori, gli stessi dovranno essere sottoposti a visita da parte del medico competente prima della ripresa del lavoro, indipendentemente dalla durata della

malattia.

Gli uffici comunali sono aperti al pubblico solo previo appuntamento, che dovrà essere preventivamente richiesto telefonicamente o per posta elettronica, al fine di scongiurare assembramenti all'interno degli uffici o nei corridoi. Tutte le persone estranee al servizio potranno accedere alla casa comunale solo se dotati di idonea mascherina e guanti e non dovranno presentare sintomi influenzali né febbre.

Ordina che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio del Comune, notificata ai seguenti soggetti ognuno per le proprie competenze:

1. alla Cittadinanza – ALBO PRETORIO;
2. a tutti i dipendenti comunali;
3. alle Rappresentanze Sindacali e agli RSU;
4. al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
5. al Medico Competente;

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1999, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.

IL SINDACO
Giuseppe Ciccolini

